Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 220

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 20 agosto 1976 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **33.000** - Semestrale L. **17.400** - Trimestrale L. **9.200** - Un fascicolo L. **150** - Supplementi ordinari: L. **150** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. **20.000** - Semestrale L. **12.000** - Trimestrale L. **6.500** - Un fascicolo L. **150** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Sicilia

Regione Marche

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 220 DEL 20 AGOSTO 1976:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 62: **Cassa di risparmio di Gorizia - Sezione di credito fondiario e sezione opere pubbliche:** Obbligazioni sorteggiate il 29 luglio 1976. — **Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 28 luglio 1976. — **Comune di Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 20 luglio 1976. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 2, 3 e 4 agosto 1976. — **Pilazeta, società per azioni (già Fabbrica italiana pile elettriche « Z » S.p.A.), in Moncalieri (Torino):** Obbligazioni sorteggiate il 17 settembre 1975. — **Fergat finanziaria, società per azioni (già Fergat S.p.A.), in Torino:** Obbligazioni sorteggiate l'11 novembre 1975 (Delibera assemblea 25-10-1954). — **Fergat finanziaria, società per azioni (già Fergat S.p.A.), in Torino:** Obbligazioni sorteggiate l'11 novembre 1975 (Delibera assemblea 12 novembre 1968). — **Società abrasivi industriali Torino - S.A.I.T., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 17 dicembre 1975. — **Residence swimming pools, società per azioni, in Cassina de' Pecchi:** Obbligazioni sorteggiate il 5 agosto 1976. — **Cassa di risparmio di Roma - Credito fondiario:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 5 agosto 1976. — **Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:** Cartelle ordinarie e agrarie ed obbligazioni OO.PP. sorteggiate il 4 agosto 1976. — **Istituto di credito fondiario umbro marchigiano, ente morale, in Ancona:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 2 agosto 1976. — **Istituto di credito fondiario umbro marchigiano, ente morale, in Ancona:** Obbligazioni OO.PP. sor-

teggiate il 2 agosto 1976. — **Istituto di credito fondiario umbro marchigiano, ente morale, in Ancona:** Obbligazioni fondiarie sorteggiate il 2 agosto 1976. — **Banco di Napoli - Sezione di credito fondiario:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 6 agosto 1976. — **Cassa di risparmio in Bologna - Sezione autonoma opere pubbliche:** Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1976. — **Cassa di risparmio in Bologna - Credito fondiario:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 2 agosto 1976. — **Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania - Credito fondiario, in Cosenza:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 2 agosto 1976.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 63: **Credito Fondiario, società per azioni, in Roma:** Cartelle ed obbligazioni OO.PP. sorteggiate nel mese di agosto 1976.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 64: **Banco di Sicilia - Sezione di credito agrario e peschereccio, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 10 agosto 1976. — **Banco di Sicilia - Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 10 agosto 1976. — **Banco di Sicilia - Sezione di credito fondiario, in Palermo:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 10 agosto 1976. — **Banco di Sicilia - Sezione di credito industriale, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 10 agosto 1976.

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 10 *maggio* 1976 *registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *luglio* 1976 *registro n.* 18 *Difesa, foglio n.* 75

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA DI BRONZO

Comune di FABRIANO (Ancona). — Durante dieci mesi di lotta antinazifascista sosteneva coraggiosamente le forze partigiane della sua resistenza, dando alla causa della libertà notevole contributo di combattenti, di sangue generoso e di sofferenze. — Zona di Fabriano, settembre 1943-luglio 1944.

(9049)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1976.

Sostituzione di quattro membri effettivi della commissione regionale per la manodopera agricola del Piemonte.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 30 maggio 1975 con cui è stata ricostituita la commissione regionale per la manodopera agricola del Piemonte;

Vista la nota n. 4769 del 15 giugno 1976 dell'ufficio provinciale del lavoro di Torino, con la quale si chiede la sostituzione, in seno alla citata commissione, di alcuni dei rappresentanti effettivi della Federazione italiana braccianti agricoli, signori Roj Ezio, Mandrino Antonio, Tencaioli Gaudenzio, Fiore Giacomo, rispettivamente, con i signori Aghemo Ugo, Osenga Giovanni, Rossi Andrea, Bellan Galdino;

Decreta:

I signori Aghemo Ugo, Osenga Giovanni, Rossi Andrea, Bellan Galdino sono nominati membri effettivi in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola del Piemonte, quali rappresentanti della Federbraccianti, in sostituzione, rispettivamente, dei signori Roj Ezio, Mandrino Antonio, Tencaioli Gaudenzio, Fiore Giacomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1976

Il Ministro: TOROS

(9409)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1976.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1974, registro n. 2, foglio n. 73;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Ascoli Piceno presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Pallottini dott. Corrado, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Bigossi geom. Francesco, rappresentante del genio civile;

Lisi dott. Italo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Carullo dott. Mario, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Amodio Giovanni, Perosino Massimo, Ottoni Sandro, Spampanato Giuseppe, Tosti Paolo, Cavoletti prof. Casimiro e Gaspari Romano, rappresentanti dei lavoratori;

Quartaroli dott. Claudio, Bernardini dott. Antonio, Marchetti ins. Adriana e Fioravanti Luciano, rappresentanti dei datori di lavoro;

Santucci Alfonso, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1976

Il Ministro: TOROS

(9408)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1976.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Carrara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni; .

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Carrara, con sede in Carrara, approvato con proprio decreto 17 giugno 1969 e modificato da ultimo con decreto 7 giugno 1976;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 12 febbraio 1976;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 23, comma quarto, dello statuto della Cassa di risparmio di Carrara, con sede in Carrara, in conformità al seguente testo:

« Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione, l'acquisto, il miglioramento o l'ampliamento, nella zona di competenza della Cassa, di alloggi per uso esclusivo del personale stesso, determinando, nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1976

Il Ministro: COLOMBO

(9327)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1976.

Autorizzazione alla Banca popolare di Milano, società cooperativa a responsabilità limitata, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio delle province di Bergamo, Pavia, Sondrio, Varese, Frosinone e Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 22 novembre 1956, con il quale la Banca popolare di Milano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Milano, è stata autorizzata a compiere, nelle località in esso indicate, le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 18 novembre 1966;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di Milano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Milano, con il decreto di cui in premessa, è estesa al territorio delle province di Bergamo, Pavia, Sondrio, Varese, Frosinone e Roma.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella menzionata in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1976

Il Ministro: COLOMBO

(9322)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1976.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Lugo, ente morale, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio del comune di Bagnara di Romagna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per l'economia nazionale in data 21 agosto 1928, con il quale la Cassa di risparmio di Lugo, ente morale con sede in Lugo (Ravenna), è stata autorizzata a compiere, nelle località in esso indicate, operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dalla Cassa stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Cassa di risparmio di Lugo, ente morale con sede in Lugo (Ravenna), con il decreto di cui in premessa, è estesa, limitatamente al credito agrario di esercizio, al territorio del comune di Bagnara di Romagna in provincia di Ravenna.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Cassa di risparmio di Lugo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1976

Il Ministro: COLOMBO

(9323)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1976.

Revoca del decreto ministeriale 29 novembre 1975 relativo all'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla S.p.a. Italica, in Napoli.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 22 dicembre 1975, che conferma senza modificazione nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967 e con decreto ministeriale 21 marzo 1974;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Visto il proprio decreto del 29 novembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 18 dicembre 1975, con cui si disponeva l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla S.p.a. Italica di Napoli mediante fidejussione del Banco di Roma, in relazione ad un pagamento anticipato di Fr. Sv. 240.000 per l'importazione di n. 15.000 pelli ovine conciate di origine e provenienza Svizzera, importazione mai avvenuta;

Viste le risultanze di un supplemento di istruttoria condotto dall'Ufficio italiano dei cambi, da cui risulta che la merce fornita è risultata non conforme a quanto pattuito all'atto del pagamento anticipato, ciò essendo dimostrato dal fatto che l'esportatore svizzero ha versato alla ditta italiana un importo pari al 50 % del pagamento effettuato, a titolo di accollo parziale del danno, nonchè un importo pari al 50 % del ricavato della vendita in transito della merce;

Ritenuto che tale circostanza è idonea ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della mancata importazione alla ditta italiana, in quanto la stessa risulta essere stata determinata da fatto imputabile all'esportatore estero;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone la revoca del decreto ministeriale 29 novembre 1975 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 18 dicembre 1975, relativo all'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla S.p.a. Italica di Napoli mediante fidejussione del Banco di Roma nella misura del 5% di Fr. Sv. 240.000 di cui al mod. *B*-Import sopra indicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà allo svincolo della predetta cauzione, in esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1976

Il Ministro: DE MITA

(9377)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1976.

Determinazione di enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla agevolazione fiscale prevista dalla lettera B), punto 3), della tabella B, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, che ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito con modificazioni nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B*), punto 4), annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, ora lettera *B*), punto 3), della tabella *B*, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, la quale ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme per l'applicazione dell'agevolazione stessa;

Visto il decreto 5 giugno 1976, con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla medesima agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Articolo unico

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista attualmente dalla lettera *B*), punto 3), della tabella *B*, annessa alla

legge 19 marzo 1973, n. 32, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali citati nelle premesse, sono aggiunti:

351) Fraternità di misericordia di Alghero, in Alghero (Sassari);

352) Comitato sanitario di zona Varese 2/Esterno est, in Arcisate (Varese);

353) Associazione « Croce azzurra città di Battipaglia », in Battipaglia (Salerno);

354) Cooperativa « La Misericordia » - Ente di soccorso, lavoro pubblica assistenza e di pronto intervento, in Catania;

355) Confraternita di misericordia di Massa Macinaia, in Massa Macinaia (Lucca);

356) Associazione di pubblica assistenza « Croce bianca di Casola Lunigiana », in Codiponte (Massa Carrara).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1976

Il Ministro: STAMMATI

(9375)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1976.

Trattamento economico del personale insegnante che in Sicilia e Valle d'Aosta presta a tempo indeterminato la propria opera nei corsi di formazione professionale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 11 febbraio 1970, n. 35, che ha posto a carico del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », nella misura da stabilirsi anno per anno con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la spesa per il trattamento economico degli istruttori con rapporto di impiego a tempo indeterminato che, per almeno sette mesi l'anno e con un orario di insegnamento non inferiore a 12 ore settimanali, in caso di istruttori teorici, e a 24 ore settimanali, in caso di istruttori pratici o di aiuto-istruttori, prestano la loro attività nei corsi di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni;

Visto l'art. 17, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Considerato che, nel corso dell'anno addestrativo 1975-76, a tutti gli istruttori teorici e pratici dei corsi sovvenzionati con il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, è stato assicurato, a carico del fondo stesso, il trattamento economico previsto dalla circolare n. 6 del 1° luglio 1975;

Decreta:

Per il periodo intercorrente tra il termine dell'anno addestrativo 1975-76 e l'inizio dell'anno addestrativo 1976-77, la spesa per il trattamento economico degli istruttori che, in Sicilia e Valle d'Aosta, prestano la propria opera nei corsi previsti dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge 11 febbraio 1970, n. 35, viene assunta dal fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

Tale spesa, integrata da quella per gli oneri sociali, viene assunta dal fondo predetto in misura pari al 100 % dell'ultima retribuzione mensile fruita dagli istruttori stessi, ai sensi della circolare specificata nelle premesse, per l'attività didattica prestata nei corsi afferenti all'anno addestrativo 1975-76 ove gli interessati, nel periodo di cui al precedente comma, risultino in costanza di rapporto di lavoro e siano impegnati comunque in attività formative o di aggiornamento.

La spesa di cui ai commi precedenti farà carico al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1976-77 e sarà imputata al cap. 5152.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1976

Il Ministro: TOROS

(9373)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1976.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, che prevede, tra l'altro, la costituzione di un apposito organismo pubblico per lo svolgimento di funzioni statali residue in materia di istruzione artigiana e professionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, con il quale è stato costituito l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, con sede in Roma;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1973, con il quale è stato nominato il presidente dell'Istituto predetto;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1973, con il quale è stato costituito, ai sensi degli articoli 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 748, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1974, con il quale, ai sensi dell'art. 4, punto 7, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, è stato integrato, con il rappresentante del personale, il consiglio di amministrazione dell'Istituto;

Vista la designazione effettuata in data 10 maggio 1976 dall'assemblea del personale dell'Istituto medesimo;

Vista la lettera di dimissioni presentata in data 19 maggio 1976 dall'ing. Cesare Vaciago;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo rappresentante del personale in seno al consiglio di amministrazione del precitato Istituto;

Decreta:

La dott.ssa Maria Teresa Palleschi, in servizio presso l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, è nominata rappresentante del personale in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso, avente sede in Roma.

La predetta dott.ssa Palleschi scadrà dalla carica insieme agli altri componenti il consiglio di amministrazione nominati con i decreti ministeriali 13 dicembre 1973 e 19 giugno 1974, indicati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1976

Il Ministro: TOROS

(9374)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1976.

Sostituzione di due membri supplenti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 7 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente l'istituzione della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli;

Visto il proprio decreto 7 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 1973, n. 110, concernente la costituzione della suddetta commissione;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero del 20 luglio 1976 con la quale l'ispettore generale dott. Lido Morelli viene designato membro supplente del presidente dell'anzidetta commissione in sostituzione dell'ispettore generale dott. Luciano Attalla;

Vista la comunicazione della Confederazione generale dell'agricoltura italiana del 23 luglio 1976, con la quale il dott. Vincenzo Alessandri viene designato membro supplente della citata commissione, per la sezione prodotti ortofrutticoli ed agrumari, in sostituzione del dott. Paolo Vannicola;

Decreta:

Il dott. Lido Morelli, ispettore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, è nominato membro supplente del presidente della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli, in sostituzione dell'ispettore generale dott. Luciano Attalla ed il dott. Vincenzo Alessandri è nominato membro supplente per la sezione prodotti ortofrutticoli ed agrumari, in sostituzione del dott. Paolo Vannicola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1976

Il Ministro: DE MITA

(9332)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1976.

Sostituzione di un componente il consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 1438, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il proprio decreto 28 febbraio 1974, concernente la ricostituzione del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 marzo 1974, n. 66, e successive modifiche;

Visto il telex n. 3/RL/12936/RS/C-6 del 26 maggio 1976, con il quale il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, a seguito delle dimissioni rassegnate dal sig. Leonardo Romano dall'incarico di componente del consiglio generale dell'Istituto per il commercio estero, ha designato a sostituirlo il sig. Giuseppe Bianchi, segnalato dalla Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.);

Decreta:

Il sig. Giuseppe Bianchi entra a far parte del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, in sostituzione del sig. Leonardo Romano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1976

Il Ministro: OSSOLA

(9568)

DECRETO PREFETTIZIO 28 luglio 1976.

Nomina di un componente il consiglio provinciale di sanità di Pesaro e Urbino.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Visto il proprio decreto n. 957/3ª in data 8 maggio 1974, relativo alla rinnovazione del consiglio provinciale di sanità;

Vista la lettera n. 1742 in data 8 luglio 1975, con la quale il medico provinciale di Pesaro e Urbino ha proposto che detto consesso venga integrato con la nomina del rappresentante dell'Ordine nazionale dei biologi ed ha fatto pervenire la designazione nella persona del dott. Stefano Piloni, residente ad Ancona, via Rismondo, 33;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Stefano Piloni è nominato componente del consiglio provinciale di sanità in rappresentanza dell'Ordine nazionale dei biologi.

Pesaro, addì 28 luglio 1976

Il prefetto: LAMORGESE

(9380)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente « Integrazioni e rettifiche all'elenco formato dal Ministero della pubblica istruzione dei professori di ruolo che hanno titolo per prendere parte alle votazioni per l'elezione dei componenti dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963 (*Gazzetta Ufficiale* - Supplemento ordinario n. 209 del 6 agosto 1963) », pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 12 luglio 1976, devono essere apportate le rettifiche di seguito elencate:

1) I seguenti nominativi non possono essere votati ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 283:

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE AGRARIE

GRUPPO 06.05

12 Salerno Alberto - Facoltà di scienze agrarie, Università di Napoli.

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

GRUPPO 07.05

42 Mariani Luigi - Facoltà di ingegneria, Università di Padova.

GRUPPO 07.06

31 Guerrini Bruno - Facoltà di ingegneria, Università di Pisa.

2) I seguenti nominativi si intendono iscritti nel gruppo accanto a ciascuno di essi indicato:

Callegari Emilio, 04.13.27;
Canfora Luciano, 08.09.04;
Liottta Filippo, 09.01.09;
Fumagalli Carulli Ombretta, 09.02.01;
Masoero Prospero, 06.05.06;
Saviano Mario, 04.04.03.

3) Il seguente nominativo si intende depennato:

GRUPPO 06.04.06

28 Graniti Antonio.

(9381)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del protocollo per l'adesione della Grecia alla convenzione per la mutua assistenza doganale fra gli Stati membri della Comunità economica europea, firmato a Roma il 7 settembre 1967.

Il 14 luglio 1976, in seguito ad autorizzazione disposta con legge 5 maggio 1976, n. 405, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 12 giugno 1976, è stato depositato in Roma, presso il Ministero degli affari esteri, lo strumento di ratifica del protocollo per l'adesione della Grecia alla convenzione per la mutua assistenza doganale fra gli Stati membri della Comunità economica europea, firmato a Roma il 7 settembre 1967.

Il protocollo, ai sensi dell'art. 3, comma secondo, è entrato in vigore per l'Italia il 14 luglio 1976.

(9308)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di economia matematica applicata all'ingegneria presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma è vacante la cattedra di economia matematica applicata all'ingegneria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9577)

Vacanza della cattedra di storia del diritto italiano presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania è vacante la cattedra di storia del diritto italiano, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9578)

Vacanza della cattedra di geografia presso la facoltà di magistero dell'Università di Salerno

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Salerno è vacante la cattedra di geografia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9579)

Vacanza della cattedra di geologia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Siena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Siena è vacante la cattedra di geologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9580)

Vacanza della cattedra di tecnica bancaria presso la facoltà di scienze economiche e bancarie dell'Università di Siena

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze economiche e bancarie dell'Università di Siena, è vacante la cattedra di tecnica bancaria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9581)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 156

Corso dei cambi del 17 agosto 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	837,10	837,10	836,50	837,10	837,20	837,10	836,90	837,10	837,10	837,10
Dollaro canadese	848,10	848,10	848,75	848,10	848,35	848,10	848 —	848,10	848,10	848,10
Franco svizzero	338 —	338 —	338,20	338 —	337,60	338 —	337,83	338 —	338 —	338 —
Corona danese	138,24	138,24	138 —	138,24	138,20	138,20	138,17	138,24	138,24	138,25
Corona norvegese	152,68	152,68	152,30	152,68	152,65	152,60	152,55	152,68	152,68	152,70
Corona svedese	190,49	190,49	190,75	190,49	190,50	190,48	190,45	190,49	190,49	190,50
Fiorino olandese	313,45	313,45	313,20	313,45	313,25	313,43	313,20	313,45	313,49	313,45
Franco belga	21,535	21,535	21,52	21,535	21,52	21,52	21,52	21,535	21,535	21,53
Franco francese	168,20	168,20	168,50	168,20	168 —	168,20	167,82	168,20	168,20	168,20
Lira sterlina	1492,50	1492,50	1492 —	1492,50	1491,90	1492,40	1492,10	1492,50	1492,50	1492,50
Marco germanico	332,80	332,80	332,70	332,80	332,65	332,72	332,63	332,80	332,80	332,80
Scellino austriaco	46,82	46,82	46,80	46,82	46,75	46,82	46,78	46,82	46,82	46,80
Escudo portoghese	26,88	26,88	26,95	26,88	26,85	26,88	26,90	26,88	26,88	26,88
Peseta spagnola	12,295	12,295	12,29	12,295	12,28	12,29	12,295	12,295	12,295	12,30
Yen giapponese	2,893	2,893	2,90	2,893	2,890	2,89	2,89	2,893	2,893	2,89

Media dei titoli del 17 agosto 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	91,10
Redimibile 3,50 % 1934	99,575
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,70
» 5 % (Ricostruzione)	94,70
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,325
» 5 % (Città di Trieste)	89,80
» 5 % (Beni esteri)	88,25
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,45
» 5,50 % » » 1968-83	76,60
» 5,50 % » » 1969-84	78,30
» 6 % » » 1970-85	79,85
» 6 % » » 1971-86	79,35
» 6 % » » 1972-87	77,925
» 9 % » » 1975-90	87 —
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	85,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	96,55
» 5 % (» 1° aprile 1978)	87,15
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,275
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	82,05
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82 —
» poliennali 7 % 1978	90,225
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,45
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,275
» » 9 % 1980	91,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 agosto 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	837 —
Dollaro canadese	848,05
Franco svizzero	337,915
Corona danese	138,205
Corona norvegese	152,615
Corona svedese	190,47
Fiorino olandese	313,325
Franco belga	21,527
Franco francese	168,01
Lira sterlina	1492,30
Marco germanico	332,715
Scellino austriaco	46,80
Escudo portoghese	26,89
Peseta spagnola	12,295
Yen giapponese	2,891

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Cellatica

Con deliberazione della giunta regionale 11 maggio 1976, n. 3532, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Cellatica (Brescia) adottato con deliberazione consiliare 1° giugno 1974, n. 7.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 27 gennaio 1975, n. 24.

(9518)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Casatenovo

Con deliberazione della giunta regionale 25 maggio 1976, n. 3768, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Casatenovo (Como) adottato con deliberazione consiliare 23 maggio 1973, n. 37.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 11 giugno 1974, n. 21.

(9521)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Almè

Con deliberazione della giunta regionale 11 maggio 1976, n. 3533, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Almè (Bergamo) adottato con deliberazione consiliare 17 febbraio 1973, n. 109.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alle delibere consiliari 11 gennaio 1974, n. 149, 15 gennaio 1974, n. 151 e 17 gennaio 1974, n. 153.

(9520)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Bovegno

Con deliberazione della giunta regionale 25 maggio 1976, n. 3766, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Bovegno (Brescia) adottato con deliberazioni di C.C. 17 maggio 1974, n. 308, di G.M. 11 luglio 1974, n. 778 e di C.C. 23 agosto 1974, n. 336.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla deliberazione consiliare 22 novembre 1974, n. 345.

(9517)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale, per il compartimento di Reggio Calabria, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi centotrenta posti di aiuto macchinista in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 9 del 15 maggio 1976 (parte 1ª e 2ª), è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 aprile 1975, n 495, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Reggio Calabria, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi centotrenta posti di aiuto macchinista in prova, indetto con decreto ministeriale 22 giugno 1971, n. 9475.

(9230)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale, per il compartimento di Reggio Calabria, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 7 del 15 aprile 1976 (parte 1ª e 2ª), è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° febbraio 1972, n. 1155, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Reggio Calabria, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova, indetto con decreto ministeriale 19 maggio 1970, n. 16621.

(9226)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 250 del 4 febbraio 1976, con il quale veniva approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1973;

Visto l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la nota telegrafica del comune di Offida del 7 aprile 1976 con la quale è stata comunicata la rinuncia del dottor Marconi Adolfo dichiarato vincitore della prima condotta medica dello stesso comune;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le leggi regionali n. 5 del 10 agosto 1972 e n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

A seguito di rinuncia del dott. Marconi Adolfo, il dottor Pellei Raffaele, nato a Monte Urano il 28 maggio 1930, residente a Matelica (Macerata), via De Luca, 5, è dichiarato vincitore della condotta medica di cui alle premesse.

Ascoli Piceno, addì 31 maggio 1976

Il medico provinciale: VISCOMI

(9351)

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 250 del 4 febbraio 1976, con il quale veniva approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1973;

Visto l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la nota del comune di Acquasanta Terme del 2 aprile 1976, n. 974, con la quale è stata comunicata la rinuncia del dott. Contogiorgos Giovanni dichiarato vincitore della seconda condotta medica dello stesso comune;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le leggi regionali n. 5 del 10 agosto 1972 e n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

A seguito di rinuncia del dott. Contogiorgos Giovanni, il dott. Canestrini Sandro, nato ad Acquasanta Terme il 3 giugno 1947, ivi residente in via Bagno, 6, è dichiarato vincitore della condotta medica di cui alle premesse.

Ascoli Piceno, addì 31 maggio 1976

Il medico provinciale: VISCOMI

(9352)

OSPEDALE « DI VENERE » DI BARI-CARBONARA

Concorso ad un posto di assistente di nefrologia ed emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di nefrologia ed emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari-Carbonara.

(9591)

RIUNITI OSPEDALI « S. GIOVANNI BATTISTA E DELL'UNIONE » DEL COMPRENSORIO DI FOLIGNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del centro trasfusionale;

due posti di aiuto e due posti di assistente del servizio di radiologia medica;

un posto di assistente della divisione di odontostomatologia;

due posti di assistente del servizio di analisi chimico-cliniche;

due posti di assistente del servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Foligno.

(9592)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1976, n. **30.**

Disposizioni concernenti il personale comandato per le esigenze degli enti locali, loro consorzi e delle comunità montane delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal sisma del maggio 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 13 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In relazione ai compiti di natura eccezionale connessi con l'avvio all'opera di ricostruzione nelle zone colpite dal sisma del maggio 1976, l'amministrazione regionale è autorizzata a richiedere, per periodi di tempo limitati, il comando di dipendenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici.

L'amministrazione regionale destinerà — con deliberazione di giunta — i dipendenti comandati, ai sensi del precedente comma, a prestare servizio presso gli enti locali, loro consorzi e le comunità montane delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal sisma del maggio 1976, che ne facciano espressa richiesta, ponendoli alle dipendenze funzionali degli enti medesimi.

E' facoltà dell'amministrazione regionale destinare ai sensi del comma precedente il personale comandato a norma dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902.

Al personale comandato, che sia destinato a prestare servizio presso gli enti di cui al secondo comma o presso uffici regionali con sede diversa da quella dell'ufficio di provenienza, spetta, oltre a quanto previsto dall'art. 40, ultimo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, l'indennità giornaliera di missione di cui all'allegato *C* della citata legge regionale, nella misura intera, per le giornate di effettivo servizio prestato, anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, presso i suddetti enti o uffici.

La spesa per il personale comandato è interamente a carico dell'amministrazione regionale.

Art. 2.

In relazione alle medesime esigenze di cui al precedente art. 1, l'amministrazione regionale, sentiti gli interessati, può disporre il comando di propri dipendenti presso gli enti locali, loro consorzi e le comunità montane delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal sisma del maggio 1976.

Ai dipendenti regionali, comandati ai sensi del precedente comma presso gli enti che non abbiano sede nei comuni nei quali i dipendenti stessi siano residenti, spetta, per le giornate di effettivo servizio prestato in posizione di comando, anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, l'indennità giornaliera di missione prevista dall'allegato *C* della legge regionali 5 agosto 1975, n. 48, nella misura intera.

L'intera spesa per il suddetto personale è a carico dell'amministrazione regionale.

Le norme del presente articolo si applicano anche al personale dipendente dell'E.S.A. e dell'E.R.S.A., sentiti i rispettivi consigli di amministrazione.

Art. 3.

L'amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a richiedere a società a prevalente partecipazione della regione Friuli-Venezia Giulia l'utilizzo di personale tecnico, assumendo a proprio carico la relativa spesa che sarà rimborsata alle suddette società.

Art. 4.

L'amministrazione regionale assumerà a proprio carico la spesa relativa al personale che gli enti locali, i loro consorzi e le comunità montane, delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal sisma del maggio 1976, abbiano assunto o assumeranno ai sensi delle vigenti disposizioni, previo nulla osta della Regione.

Art. 5.

In deroga al disposto di cui all'art. 68, terzo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, il congedo ordinario spettante al personale regionale per gli anni 1975 e 1976 potrà essere rinviato o interrotto per motivate esigenze di servizio; in tal caso il periodo non goduto alla data di entrata in vigore della presente legge sarà fruito entro il 31 dicembre 1977.

I limiti annuali fissati per il lavoro straordinario dall'art. 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, possono essere elevati, con deliberazione della giunta regionale, del 50% per l'anno 1976, per i dipendenti regionali che siano utilizzati presso gli enti indicati nei precedenti articoli 1 e 2, senza diritto all'indennità di missione giornaliera.

Art. 6.

All'art. 6 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, è aggiunto il seguente comma:

« I dipendenti assegnati all'ufficio stampa e pubbliche relazioni possono, per il migliore espletamento dei loro compiti d'istituto, essere destinati, secondo le modalità fissate dal precedente comma, previa deliberazione della giunta regionale, a prestare servizio presso altri uffici della Regione ed enti da essa dipendenti, aventi anche sedi diverse dal capoluogo regionale ».

Art. 7.

Ai fini previsti dagli articoli 1 e 3, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-79 e del bilancio di previsione per l'esercizio 1976, vengono istituiti, per memoria, al titolo I, sezione I, rubrica n. 2, e alle sottospecificate categorie, i seguenti capitoli:

alla categoria II il capitolo 167 con la denominazione: « Assegni fissi ed accessori nonchè i relativi oneri riflessi del personale comandato dallo Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici in relazione ai compiti connessi all'opera di ricostruzione delle zone colpite dal sisma del maggio 1976 » e con lo stanziamento di lire 700 milioni per l'esercizio 1976;

alla categoria IV il capitolo 236 con la denominazione: « Rimborso a società, a prevalente partecipazione della regione Friuli-Venezia Giulia, della spesa relativa all'utilizzo di personale tecnico richiesto dall'amministrazione regionale » e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'esercizio 1976.

Ai fini previsti dall'art. 4, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-79 e del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976, viene istituito, per memoria, al titolo I, sezione I, rubrica n. 4, categoria IV, il capitolo 455 con la denominazione: « Rimborso agli enti locali, ai loro consorzi ed alle comunità montane delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal sisma del maggio 1976 della spesa relativa al personale assunto ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, previo nulla osta della Regione » e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'esercizio 1976.

All'onere complessivo di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1976 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 « Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia » dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio di previsione per l'esercizio 1976.

I capitoli di spesa di cui ai commi precedenti sono istituiti a completamento di quelli già previsti con l'art. 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

Art. 8.

Ai fini previsti dall'art. 2 gli stanziamenti dei capitoli 152 e 156 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-79 e del bilancio di previsione per l'esercizio 1976 vengono elevati per l'esercizio 1976 di lire 50 milioni e rispettivamente di lire 300 milioni.

Alla maggiore spesa complessiva di lire 350 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap. 2604 « Fondo di riserva per le spese impreviste » del piano finanziario 1976-79 e del bilancio per l'esercizio 1976.

Art. 9.

La giunta regionale comunicherà alla commissione consiliare speciale l'elenco e la relativa qualifica del personale regionale e pararegionale comandato presso gli enti locali nonchè di quello assunto ai sensi della presente legge.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 13 luglio 1976

COMELLI

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1976, n. **31**.

Indennità temporanea di carica a favore degli amministratori degli enti locali delle zone colpite dal sisma del maggio 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 13 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Per agevolare il compito delle amministrazioni comunali nell'opera di ricostruzione delle zone colpite dal sisma del maggio 1976, i consigli dei comuni figuranti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1976, emesso ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, possono in seduta pubblica incaricare il sindaco ed altri propri componenti a dedicarsi a tempo pieno alla cura degli interessi collettivi del comune di appartenenza.

I pubblici amministratori, come sopra incaricati, non possono, oltre al sindaco, superare il numero di due, quando al consiglio comunale sono assegnati fino a venti consiglieri, il numero di tre, quando al consiglio comunale sono assegnati oltre venti consiglieri: in ogni caso uno di essi deve appartenere alle minoranze.

La stessa facoltà è concessa alle comunità montane e collinare, che comprendano comuni di cui al primo comma, che, oltre al presidente, possono incaricare, nelle stesse forme di cui sopra, anche altri tre propri componenti.

Quando il sindaco o il presidente della comunità siano impediti, le loro funzioni sono svolte rispettivamente dall'assessore anziano o dal vicepresidente.

La durata dell'incarico non può superare il termine finale del 31 dicembre 1976; esso può essere fatto decorrere in sanatoria a partire dal maggio 1976.

L'incarico può essere prorogato oltre il termine del 31 dicembre 1976 con decreto del presidente della giunta regionale, sentita la stessa e previa consultazione della commissione consiliare speciale.

Art. 2.

Al sindaco ed ai pubblici amministratori cui venga affidato l'incarico di cui all'articolo precedente, oltre a quanto per legge previsto, può essere conferita per tutta la durata dell'incarico medesimo una indennità mensile straordinaria non superiore all'ammontare indicato al punto 7 dell'art. 1 della legge 16 aprile 1974, n. 169, da determinarsi nelle forme e nei modi previsti dalla legge stessa.

L'indennità in parola non può superare la misura massima di un quinto di quella stabilita al precedente primo comma quando il sindaco e gli altri pubblici amministratori, incaricati ai sensi dell'art. 1 ed aventi un rapporto di lavoro dipendente, percepiscano regolarmente la propria retribuzione pur costretti ad assentarsi dal lavoro.

Art. 3.

I dipendenti della Regione, dell'ESA e dell'ERSA cui fosse eventualmente conferito l'incarico di cui al precedente art. 1 sono posti in congedo straordinario retribuito per tutta la durata dell'incarico.

Agli stessi compete anche quanto previsto nel secondo comma del precedente articolo.

Art. 4.

L'assolvimento dell'incarico di cui all'art. 1 costituisce ad ogni effetto di legge espletamento del mandato previsto dalla legge 12 dicembre 1966, n. 1078 e dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 5.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa da rimborsare agli enti interessati in lire 500 milioni per il piano finanziario per gli esercizi 1976-79, di cui lire 300 milioni per l'esercizio 1976.

Per gli oneri di cui al precedente comma, nello stato di previsione del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio di previsione per l'esercizio 1976, è istituito al titolo I, sezione I, rubrica n. 4, categoria IV, il cap 456 con la denominazione: « Rimborso agli enti interessati delle indennità straordinarie liquidate agli amministratori per l'incarico a tempo pieno svolto presso gli enti medesimi » e con lo stanziamento di lire 500 milioni per gli esercizi 1976-79, di cui lire 300 milioni per l'esercizio 1976.

Alla spesa di lire 500 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap. 2604 « Fondo di riserva per le spese impreviste » del piano finanziario 1976-79 e del bilancio per l'esercizio 1976.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dalla Regione.

Trieste, addì 13 luglio 1976

COMELLI

(8999)

REGIONE SICILIA

LEGGE 6 luglio 1976, n. **79**.

Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione democratica sull'attività della Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 10 *luglio* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito un fondo di lire 3.000 milioni da destinare alle aziende editrici di quotidiani siciliani.

Per azienda editrice di quotidiani siciliani si intende quella che abbia la propria sede legale, la direzione, l'amministrazione, la redazione, lo stabilimento tipografico, in proprietà o in uso, nel territorio della Regione siciliana.

Art. 2.

Il fondo previsto dal precedente articolo è erogato dal presidente della Regione, sentita la giunta regionale e su un piano di distribuzione approvato dal consiglio regionale dell'informazione istituito a norma del successivo art. 7.

Art. 3.

Il piano di distribuzione di cui al precedente articolo è compilato sulla base dei seguenti indici riferiti all'anno precedente:

1) servizi su fatti e problemi di interesse dell'autonomia e della Sicilia;
2) numero di pagine di informazione prodotte in un anno;
3) numero e strutture delle redazioni centrali e staccate e degli uffici di corrispondenza;
4) indice di diffusione;
5) unità lavorative occupate;
6) gettito pubblicitario.

Art. 4.

E' altresì istituito un fondo di lire 400 milioni da destinare a periodici editi in Sicilia a diffusione regionale, aventi carattere culturale, politico e sindacale che abbiano iniziato la pubblicazione da almeno un anno per i settimanali e da almeno due anni negli altri casi.

Possono comunque, nella prima applicazione della presente legge, essere ammessi a contributo i periodici editi in Sicilia di cui al precedente comma che abbiano iniziato le pubblicazioni prima del 1° aprile 1976.

Il fondo per la stampa periodica è erogato dal presidente della Regione, sentita la giunta regionale e su un piano di distribuzione approvato dal consiglio regionale dell'informazione sulla base:

1) dei servizi di interesse dell'autonomia e della Sicilia;
2) dell'ambito di diffusione;
3) del numero di collaboratori professionisti e pubblicisti;
4) del gettito pubblicitario.

Art. 5.

Nella determinazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 si terrà particolarmente conto dei quotidiani o periodici editi da cooperative composte esclusivamente da giornalisti e lavoratori poligrafici.

Art. 6.

Le provvidenze previste dal precedente art. 1 sono subordinate alla dimostrazione da parte delle aziende richiedenti:

a) del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;

b) del rispetto degli obblighi assistenziali e previdenziali, attraverso certificazioni degli enti competenti.

Art. 7.

E' istituito il consiglio regionale dell'informazione così composto:

1) dal presidente della Regione che lo presiede;

2) da ventitre componenti eletti dall'assemblea regionale siciliana con voto limitato a due nomi;

3) da otto giornalisti, dei quali sei designati dall'Associazione siciliana della stampa, uno designato dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti, uno dall'Ordine regionale dei giornalisti di Sicilia;

4) da cinque rappresentanti degli editori dei quotidiani siciliani designati dalla Federazione italiana editori giornali;

5) da due rappresentanti degli editori dei periodici siciliani designati dall'Unione italiana stampa periodica;

6) da tre rappresentanti delle confederazioni regionali dei lavoratori.

Art. 8.

Il consiglio regionale dell'informazione, oltre alle attribuzioni previste dalla presente legge, esercita attività consultiva, di ricerca e di studio.

E' vietata la corresponsione ai componenti del consiglio di compensi di qualsiasi genere, esclusi i rimborsi di spese per indennità di missione.

Art. 9.

Allo scopo di agevolare la formazione dei quadri giornalistici redazionali sono istituite 10 borse di studio annuali per la pratica della professione giornalistica intestate ai giornalisti Francesco Crispi e Alberto Scandone.

Le borse di studio sono assegnate sulla base di una graduatoria di merito determinata dall'Ordine professionale dei giornalisti della Sicilia a seguito di prove scritte sostenute dagli aspiranti davanti ad una commissione costituita dall'Ordine medesimo.

Per ottenere l'assegnazione della borsa di studio l'aspirante dovrà presentare una dichiarazione rilasciata da un'azienda editrice di giornale quotidiano comprovante che l'aspirante stesso viene ammesso, quale praticante, presso la redazione del quotidiano.

L'erogazione è disposta con decreto del presidente della Regione che accredita i relativi importi alle aziende editrici.

Non sono considerate valide agli effetti della concessione delle borse di studio, le dichiarazioni di disponibilità a far svolgere il praticantato presso la propria redazione, rilasciate da aziende che abbiano proceduto negli ultimi dodici mesi a riduzione di personale giornalistico professionale e che abbiano licenziato, se non per giusta causa legalmente riconosciuta, redattori i quali abbiano nello stesso periodo completato, presso la medesima azienda, il periodo di praticantato.

Non può essere riammesso a godere di borse di studio il praticante che, dopo il compimento del periodo di praticantato, non superi nella prima sessione utile gli esami di ammissione alla professione giornalistica.

Art. 10.

Ai sensi dell'art. 82 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, è istituito l'ufficio stampa e documentazione presso la presidenza della Regione siciliana.

L'ufficio stampa e documentazione è composto da non oltre tre giornalisti professionisti, di cui uno equiparato a caposervizio che ne coordina l'attività.

Il compito di tale ufficio è quello di raccogliere, redigere e diffondere le informazioni riguardanti l'attività della Regione siciliana.

Art. 11.

Ai giornalisti preposti all'ufficio stampa e documentazione di cui al precedente articolo, si applica il trattamento normativo ed economico previsto dal contratto nazionale di lavoro per i giornalisti, in relazione alle qualifiche di equiparazione.

Il trattamento previdenziale, ivi compreso quello di quiescenza e quello assistenziale dei giornalisti professionisti, è disciplinato ai sensi della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, e successive modificazioni ed integrazioni.

Alla loro nomina si procede su domanda degli interessati comprovante i requisiti di cui all'art. 82 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e del precedente art. 10 della presente legge, con le procedure previste dalla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35.

Art. 12.

La presidenza della Regione è autorizzata a concedere alla Associazione siciliana della stampa, con sede in Palermo, aderente alla Federazione nazionale della stampa italiana, un contributo di lire 100 milioni per l'organizzazione e lo svolgimento del Congresso nazionale della stampa che si terrà in Sicilia nel 1976.

Il contributo sarà erogato:

a) per il 70 per cento dell'ammontare, a presentazione del programma del congresso e del relativo preventivo di spesa;

b) per il residuo 30 per cento, dopo lo svolgimento del congresso, a presentazione di una relazione sull'attività svolta e sulle spese sostenute.

Art. 13.

Per le finalità della presente legge sono autorizzate a carico del bilancio della Regione per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977 le seguenti spese:

art. 1, lire 1.500 milioni;
art. 4, lire 200 milioni;
articoli 7 e 8, lire 30 milioni;
art. 9, lire 60 milioni;
art. 11, lire 70 milioni.

Per le finalità dell'art. 12 è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 100 milioni.

Art. 14.

All'onere di lire 1.860 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 1, 4, 7, 8, 9 e 11 della presente legge, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte dei maggiori versamenti affluiti al cap. 1023 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno medesimo.

All'onere di lire 1.860 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario 1977, si provvede con parte delle maggiori entrate per ritenute d'acconto e di imposta di cui al cap. 1023 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

All'onere di lire 100 milioni derivante dall'applicazione dell'art. 12 e ricadente sul bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio per l'anno medesimo.

Art. 15.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 luglio 1976

BONFIGLIO

(8939)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1976, n. **10**.

Rifinanziamento e modifica della legge regionale 27 giugno 1973, n. 15 - Concessione di un contributo annuo all'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nelle Marche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 28 *maggio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il contributo previsto dalla legge regionale 27 giugno 1973, n. 15 in favore dell'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nelle Marche è concesso anche per gli anni 1976, 1977, 1978 e 1979 ed è stabilito nella misura di lire 12 milioni per ciascun anno.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge farà carico al cap. 1032203 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976 con la denominazione « Concessione di un contributo annuo all'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nelle Marche » e con lo stanziamento di lire 12 milioni; per gli anni dal 1977 al 1979 si provvederà con i fondi da stanziarsi nei capitoli corrispondenti.

Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede, per l'anno 1976, mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento del cap. 1147001: « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso recanti spese di parte corrente » - partita n. 2 - e, per gli anni successivi, mediante impiego della quota spettante alla Regione a valere nel fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 19 maggio 1976

CIAFFI

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1976, n. **11**.

Trasferimento all'anno 1976 dell'autorizzazione di spesa per l'anno 1975 di cui alla legge regionale del 21 maggio 1975, n. 40, concernente la costituzione di consorzi tra gli enti locali per il potenziamento dei servizi sociali di prevenzione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 28 *maggio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa di lire 500 milioni, autorizzata per l'anno 1975 con l'art. 11 della legge regionale 21 maggio 1975, n. 40, concernente: « Costituzione consorzi tra gli enti locali per il potenziamento dei servizi sociali e di prevenzione » si intende autorizzata, per le stesse finalità, per l'anno 1976 in aumento della spesa autorizzata per il detto anno.

I fondi occorrenti per far fronte alla spesa di cui al comma precedente sono iscritti in aumento dello stanziamento del cap. 1061206 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976.

Il trasferimento di fondi dall'esercizio 1975 al successivo avviene in applicazione delle norme di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua applicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, con effetto dal 30 dicembre 1975.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 22 maggio 1976

CIAFFI

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1976, n. **12**.

Servizi trasfusionali. Integrazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, riguardante l'ordinamento interno dei servizi ospedalieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 28 *maggio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il servizio di trasfusione del sangue gli enti ospedalieri, che in base all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, non siano obbligati a far funzionare un centro trasfusionale, possono avvalersi della attività di sezioni decentrate dei centri trasfusionali previsti dalla legge 14 luglio 1967, n. 592, e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256.

Le sezioni possono essere istituite presso gli enti ospedalieri che dispongano di locali di superficie non inferiore a quella prescritta per i centri di raccolta fissi di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256, e debbono essere dotate delle attrezzature minime previste dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), degli articoli 31 e 32 di detto decreto.

L'articolazione nel territorio delle sezioni dei centri trasfusionali di cui ai commi precedenti è deliberata dalla giunta regionale, tenuto conto delle linee programmatiche socio-sanitarie regionali e sentita la competente commissione consiliare.

La istituzione è subordinata all'autorizzazione del medico provinciale, sentito il parere della commissione provinciale di cui all'art. 3 della legge 14 luglio 1967, n. 592.

Art. 2.

La direzione tecnica delle sezioni viene affidata al centro trasfusionale di collegamento che provvederà ad assicurare il rispetto di ogni norma vigente sulla raccolta, conservazione, distribuzione del sangue umano con opportune direttive e controlli.

Art. 3.

Nell'espletamento dei compiti decentrati e nel rispetto delle direttive dei centri trasfusionali, l'attività delle sezioni dei centri stessi resta regolata dalle norme di cui ai capitoli I, II, III del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256.

Art. 4.

Il personale della sezione dipende dall'ente ospedaliero il quale deve assicurare con continuità la dotazione organica minima per il funzionamento della sezione.

La dotazione organica minima è costituita da:

a) un medico responsabile;

b) due tecnici di centro trasfusionale o di laboratorio o infermieri professionali;

c) un infermiere.

Art. 5.

I rapporti tra gli enti ospedalieri gestori delle sezioni e gli enti gestori dei centri trasfusionali sono disciplinati da apposite convenzioni nel rispetto delle prescrizioni legislative.

Art. 6.

I rapporti tra le associazioni dei donatori di sangue e gli enti ospedalieri gestori di centri trasfusionali o loro sezioni sono disciplinati, oltrechè dalla mormativa vigente e dalle norme statutarie delle singole associazioni, da apposite convenzioni le quali debbono prevedere, fra l'altro:

a) l'utilizzazione e l'attività dei centri di raccolta fissi e mobili di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256, da aggregarsi, nella loro totalità, a centri trasfusionali;

b) il rimborso e la misura delle spese di cui all'art. 95 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1256/1971.

Art. 7.

Le convenzioni di cui agli articoli 5 e 6 dovranno contenere reciproci impegni a indirizzare tutte le quantità di sangue eccedenti il fabbisogno locale ai centri trasfusionali di riferimento, i quali provvederanno a collegarsi tra loro per la copertura di eventuali carenze nell'ambito della Regione.

Il servizio trasfusionale in tale modalità di organizzazione dovrà portare all'impiego di tutte le disponibilità di donatori periodici e occasionali.

Art. 8.

Viene istituito un comitato regionale tecnico-consultivo, presieduto dall'assessore alla sanità e sicurezza sociale o da un suo delegato, e costituito da un medico provinciale, da un sanitario dei servizi trasfusionali, da un rappresentante delle associazioni dei donatori di sangue, dal delegato regionale della società italiana di immunoematologia - A.I.C.T. -, da un esperto in materia amministrativa, designato dall'associazione regionale degli ospedali delle Marche, da un donatore di sangue designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative e da un funzionario della carriera direttiva-amministrativa della Regione, con mansioni anche di segretario.

Il suddetto comitato ha il compito fondamentale di fornire consulenza agli organi regionali per ogni iniziativa che si renda necessaria nel settore della raccolta, conservazione e distribuzione del sangue.

Il comitato si riunisce presso l'assessorato alla sanità e dura in carica tre anni.

Art. 9.

La donazione del sangue è una funzione sociale e la sua distribuzione è gratuita.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 21 maggio 1976

CIAFFI

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1976, n. **13.**

Variazione al bilancio di previsione della spesa per l'anno 1976 in attuazione dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 28 *maggio* 1976)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1976, n. **14.**

Norme integrative della legge regionale 30 ottobre 1973, n. 30, concernente: costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti destinati alle attività sportive e ricreative: concessione di garanzia fidejussoria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 28 *maggio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I mutui da contrarsi dagli enti previsti dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 30 ottobre 1973, n. 30, nei confronti dei quali ricorre la condizione di cui al primo comma, lettera *a*), del successivo art. 2, sono garantiti dalla Regione mediante fidejussione concessa con decreto del presidente della Regione.

Art. 2.

Per poter usufruire della garanzia fidejussoria regionale, gli enti beneficiari dovranno, sia in sede di istanza che nel contesto dell'atto deliberativo di contrazione del mutuo:

a) dimostrare l'integrale o parziale carenza di cespiti delegabili;

b) impegnarsi in modo formale a provvedere puntualmente al pagamento delle rate di ammortamento alle scadenze concordate con l'istituto mutuante facendone preciso obbligo al tesoriere comunale;

c) impegnarsi formalmente a iscrivere nei propri bilanci, per tutta la durata del prestito, l'importo della rata annua di ammortamento;

d) assumere, a fronte della garanzia regionale, formale impegno con apposito atto deliberativo, di restituire le rate annuali del mutuo da contrarre entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza di ciascuna rata o comunque in sede di riscossione totale o parziale del mutuo a pareggio del disavanzo economico relativo al bilancio dell'anno cui si riferisce la rata di ammortamento del prestito garantito dalla Regione.

Gli enti beneficiari dovranno altresì produrre una attestazione del loro tesoriere contenente impegno a provvedere al pagamento delle rate di ammortamento, anche in mancanza del relativo mandato, con priorità su qualsiasi altra spesa che non goda di prelazioni di legge, utilizzando, a tale fine, le prime entrate non delegate riscosse dall'ente.

Art. 3.

Per la copertura degli oneri derivanti dalla prestazione della garanzia fidejussoria di cui alla presente legge, è autorizzata per l'esercizio 1976 e per ciascuno degli esercizi successivi fino al 2010, la spesa annua di lire 30 milioni; la spesa predetta è dichiarata obbligatoria.

La somma occorrente per il pagamento delle spese di cui al comma precedente è iscritta, per l'anno 1976, a carico del cap. 1081204 che viene istituito nel titolo I - spese correnti - rubrica VIII dello stato di previsione della spesa per il detto anno con la denominazione « Fondo per la garanzia fidejussoria regionale sui mutui contratti da enti per la costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti destinati alle attività

sportive e ricreative - legge regionale 30 ottobre 1973, n. 30 - e spese per il recupero dei relativi crediti », con la dotazione di lire 30 milioni, e a carico dei capitoli corrispondenti, per gli anni successivi.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede: per l'anno 1976, mediante l'impiego, per pari importo, delle disponibilità del fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti in corso recanti spese di parte corrente di cui al cap. 1147001 del bilancio 1975, utilizzato ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64; per gli anni successivi, con impiego di una quota del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche

Ancona, addì 25 maggio 1976

CIAFFI

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1976, n. 15.

Erogazione per l'anno 1975 di contributi alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 28 *maggio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Agli enti pubblici e alle imprese private che esercitano professionalmente autoservizi di linea ordinari per viaggiatori di concessione regionale possono essere accordati contributi della Regione in relazione all'esercizio svolto nel 1975.

Tali contributi vengono erogati per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto economico relativo al 1975 di tutto il complesso di autolinee ordinarie, di gran turismo e internazionali concesso all'impresa dallo Stato, dalla Regione e dai comuni.

I contributi, da erogarsi entro i limiti di cui al successivo art. 6, sono i seguenti:

a) contributo pari al 10 per cento dell'introito netto relativo alla vendita degli abbonamenti e tessere a tariffa preferenziali risultanti dalle denunce agli uffici fiscali;

b) contributo in relazione alle percorrenze effettuate sino a un massimo di L. 45 per autobus/km.; il contributo è raddoppiato per le autolinee di imprese pubbliche o a prevalente partecipazione pubblica per quelle linee che si svolgono almeno per il 50 per cento in zone montane, e infine per le autolinee di imprese private che nel 1975 non abbiano raggiunto complessivamente i 100.000 autobus/km. di percorrenza sulle autolinee regionali e i 200.000 autobus/km. su tutte le autolinee esercitate.

I contributi dovranno essere contenuti nei limiti del disavanzo del conto economico annuale.

Art 2.

Ai fini della determinazione del contributo chilometrico va considerata la percorrenza effettuata, espressa in autobus/km., relativa alle corse previste dai disciplinari delle sole autolinee di concessione regionale.

Art. 3.

Sono escluse dal contributo le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio secondo le norme di esercizio stabilite dal disciplinare di concessione e che non abbiano rispettato il contratto di lavoro o la legislazione sociale o che abbiano scientemente esposto nella domanda, intesa a ottenere il contributo stesso, dati di fatto non rispondenti a verità.

Sono altresì escluse le imprese che nel 1975 abbiano sospeso o non riattivato una o più linee gestite in concessione.

Qualora all'atto dell'erogazione del contributo la titolarità della concessione risulti trasferita, con regolare autorizzazione, ad altro concessionario, il contributo è assegnato in parti proporzionali al cedente e al cessionario a decorrere dalla data in cui il trasferimento è stato autorizzato.

Non sono ammesse al contributo le autolinee per le quali lo Stato intervenga anche indirettamente con sovvenzioni o sussidi di esercizio.

Art. 4.

La domanda di contributo deve essere presentata, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, alla regione Marche - assessorato ai trasporti - direzione compartimentale dei trasporti in concessione.

Detta domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

dichiarazione del concessionario nella quale sia garantito il rispetto delle condizioni indicate negli articoli 1 e 3;

conto economico della gestione 1975 relativo a tutte le attività aziendali inerenti i pubblici servizi di trasporto;

elenco di tutte le autolinee esercitate su concessione statale, regionale e comunale, con l'indicazione delle singole risultanze di esercizio (percorrenza annua autobus/km., ricavi dalla vendita dei biglietti a tariffa normale e di tessere o abbonamenti a tariffa preferenziale);

copia delle denunce presentate agli uffici fiscali relative agli introiti dell'anno 1975;

elenco dei canoni postali e di ogni altro eventuale canone o sussidio percepito nel 1975 da province, comuni o altri enti;

indicazione delle decorrenze per le quali è stato versato il contributo di sorveglianza per il 1975;

eventuale ulteriore documentazione che sarà ritenuta necessaria al completamento dell'istruttoria.

Art. 5.

Le modalità per l'assegnazione dei contributi sono stabilite con deliberazione della giunta regionale, tenendo conto dei criteri espressi nei precedenti articoli 1, 2 e 3.

Le singole erogazioni sono disposte con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 6.

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1975 la spesa di lire 1.000 milioni.

Al pagamento dei contributi previsti dal precedente art. 1 si provvede con i fondi del cap. 1092107 che viene istituito nello stato di previsione della spesa per l'anno 1976 con la denominazione « Contributi per l'anno 1975 agli esercenti autoservizi di linea per viaggiatori » e con la dotazione di lire 1.000 milioni.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si fa fronte con le disponibilità accantonate nel « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975, utilizzate ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 26 maggio 1976

CIAFFI

(9147)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762200)